



DIREZIONE AFFARI LEGALI
SUPPORTO CONFORMITA' STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, - 2 OTT. 2012

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Società per la Consulenza e l'Assistenza all'Impiantistica Sportiva: approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. m) dello Statuto del C.O.N.I.

La Società per la Consulenza e l'Assistenza all'Impiantistica Sportiva, con nota del 27 settembre 2012, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello Statuto deliberato dall'Assemblea straordinaria del 26 settembre 2012.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in esecuzione all'attività di supporto al Segretario Generale del C.O.N.I., in base all'annuale contratto di servizi tra C.O.N.I. e C.O.N.I. Servizi. Al riguardo si dichiara che quanto riportato nella presente relazione è frutto dell'istruttoria compiuta da questo ufficio della cui idoneità e completezza il sottoscritto assume la completa responsabilità.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL DIRIGENTE
Dott. Giampiero Curti

STATUTO ASSOCIAZIONE BENEMERITA SCAIS

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

1. È costituita un'Associazione denominata "SCAIS" (Società per la Consulenza e l'Assistenza all'Impiantistica Sportiva).
2. L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizione di uguaglianza e pari opportunità; nonché in armonia con lo statuto del CONI, con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI stesso.
3. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'Associazione gode di autonomia tecnico-scientifica e di gestione sotto la vigilanza del CONI dal quale è riconosciuta in qualità di Associazione Benemerita.

ARTICOLO 2 – SEDE, DURATA E NATURA.

1. La sede dell'Associazione è in Roma.
2. L'Associazione ha durata illimitata
3. L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E SCOPI.

1. L'Associazione svolge su territorio nazionale attività a vocazione sportiva di carattere tecnico-scientifico, proponendosi in particolare di indirizzare la propria attività a supporto dell'impiantistica sportiva, intesa nel senso più ampio del termine, ciò sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, in riferimento sia all'aspetto tecnico-strutturale sia a quello umano, ciò al fine di promuovere la diffusione e l'affermazione dei valori sportivi in ogni strato sociale.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione potrà tra l'altro:
 - a) promuovere ricerche e stage;
 - b) istituire gruppi di studi e comitati;

- c) istituire corsi di formazione professionale e/o di alta formazione, corsi di studio, seminari e stages per la formazione e preparazione dei soggetti interessati alle materie legate alla gestione, all'amministrazione e alla consulenza sull'impiantistica sportiva;
- d) offrire il più ampio e qualificato supporto tecnico giuridico per i propri soci;
- e) promuovere l'immagine dell'Associazione e attivare tutte le iniziative necessarie per la promozione delle attività svolte dalla Associazione e dai suoi associati con l'uso dei più moderni mezzi di comunicazione;
- f) organizzare eventi e manifestazioni sportive e culturali nell'ambito dell'oggetto associativo;
- g) gestire impianti sportivi, direttamente o in partecipazione;
- h) mettere in atto tutte quelle iniziative a carattere economico e finanziario necessarie per il buon funzionamento delle attività promosse;
- i) svolgere attività editoriali, anche in via occasionale, pubblicando uno o più periodici, volumi ed opuscoli, per l'informazione e la diffusione delle attività oggetto degli scopi statuari;
- j) concludere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari, che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sopra fissati.

ARTICOLO 4 – SOCI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Possono assumere la qualità di soci della SCAIS tutti coloro che intendono partecipare all'attività istituzionale.
2. Possono assumere la qualità di "socio onorario" coloro che, per particolari ragioni di benemerita e valenza tecnico-scientifica in campo sportivo, sono riconosciuti tali con qualifica dal Consiglio Direttivo. Tali soci non pagano quote ed hanno i medesimi diritti e doveri dei soci effettivi, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.9 comma 3, ivi compreso il dovere di rispettare lo Statuto, i Regolamenti dell'Associazione e le norme dell'Ordinamento Sportivo.
3. La domanda d'iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, dell'Associazione e si intenderà accolta positivamente salvo formale provvedimento di diniego motivato, deliberato dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla domanda e comunicato al richiedente entro i successivi 30 (trenta) giorni.
4. Non possono far parte dell'Associazione, i soggetti iscritti ad altre associazioni aventi scopi contrapposti o concorrenti, salvo autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo; a tale scopo l'aspirante socio dovrà dichiarare l'appartenenza o meno ad altre associazioni ai fini della valutazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 – RECESSO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. Il socio può recedere liberamente dalla compagine sociale previo preavviso inoltrato con raccomandata A/R 60 giorni prima della data di recesso. Le somme versate per l'anno associativo in cui è avvenuto il recesso non sono ripetibili.
2. La sospensione del socio si verifica di diritto quando questi abbia subito una qualsiasi condanna penale per delitto doloso, anche non definitiva.
3. Il provvedimento di sospensione deve essere deliberato dal competente Organo di giustizia sociale di primo grado, in via cautelativa, fino ad un massimo di 60 giorni, quando è in corso l'accertamento di circostanze che potrebbero condurre all'esclusione del socio ovvero quando il socio abbia posto in essere atti contrari agli interessi associativi o comportamenti che incidano negativamente sulla sua dignità o correttezza professionale; è prevista la possibilità di reclamo al giudice dell'impugnazione.
4. L'esclusione di un socio si verifica a seguito di provvedimento del competente Organo di giustizia sociale, quando questi abbia posto in essere gravi atti contrari agli interessi dell'Associazione, comportamenti gravemente compromettenti la dignità personale del socio e violazioni statutarie e regolamentari.
5. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento, il socio potrà ricorrere contro il provvedimento di sospensione o esclusione adottato dal competente Organo di Giustizia sociale con ricorso al Collegio dei Probiviri, che risolverà la questione in veste di Organo di appello.
6. È sancito il divieto di fare parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

ARTICOLO 6 - QUOTE ASSOCIATIVE.

1. La quota associativa viene determinata dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio dell'anno sociale.
2. La quota associativa non è rivalutabile ed è non trasmissibile se non in caso di morte del socio.
3. La quota è dovuta intera per anno solare indipendentemente dalla data di iscrizione, di recesso, di sospensione od espulsione del socio.
4. I soci non receduti almeno 60 (sessanta) giorni precedenti la chiusura dell'esercizio sociale hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa anche per l'esercizio successivo.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

1. I soci hanno diritto di:

- a. presentare la loro candidatura e concorrere alle cariche elettive sociali, se in possesso dei requisiti prescritti;
- b. partecipare alle Assemblee con diritto di voto, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- c. partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- d. frequentare la sede dell'Associazione;
- e. usufruire di tutti i servizi di consulenza ed assistenza organizzati e predisposti dall'Associazione;
- f. partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

2. I soci hanno il dovere di:

- a. rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché le norme emanate dall'ordinamento sportivo;
- b. impegnare la propria capacità professionale per favorire il miglioramento e il potenziamento dell'Associazione;
- c. partecipare ai corsi formativi e di aggiornamento organizzati dall'Associazione o da essa promossi.

3. I soci hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e come tale passibile di adeguate sanzioni.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Gli Organi dell'Associazione sono centrali e periferici.

1 Sono centrali:

- A. L'Assemblea;
- B. Il Consiglio Direttivo;
- C. Il Presidente;
- D. Il Presidente Onorario;
- E. I tre Vice Presidenti;

- F. Il Revisore dei Conti Unico e il suo supplente;
- G. Il Giudice Unico, il Collegio dei Probiviri, il sistema di giustizia sportiva e arbitrato per lo sport;
- H. Il Segretario Generale;
- I. Il Segretario Amministrativo;

2 Sono periferici:

- A. Le Assemblee regionali;
- B. I Presidenti regionali;
- C. I Consigli direttivi regionali;
- D. I Delegati regionali.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea si compone di tutti i soci maggiorenni tesserati, aventi diritto a voto.
2. I soci onorari possono partecipare senza diritto al voto.
3. L'Assemblea è presieduta da un socio eletto a maggioranza dei presenti, per acclamazione o per alzata di mano. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un massimo di altri 2 (due) soci.
4. È prevista l'esclusione dai lavori assembleari solo per i soggetti che non siano in regola con le quote associative, e per quanti siano sottoposti a squalifiche o inibizioni in corso di esecuzione. Le deleghe possono essere rilasciate ai soci aventi diritto di voto, appartenenti alla stessa regione, in numero di:
 - a. una delega se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 soci votanti;
 - b. due deleghe se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 soci votanti;
5. I membri del Consiglio Direttivo e i candidati alle cariche elettive non possono votare né essere portatori di deleghe.
6. Le assemblee sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei tre Vice Presidenti.
7. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto spedito tramite posta ordinaria o altro mezzo idoneo, agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita contenente l'ordine del giorno, data ora e luogo dell'assemblea, e con allegato l'elenco degli aventi diritto a voto.

8. Per la validità dell'assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione l'assemblea, che potrà tenersi trascorse due ore dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno il 30% dei soci aventi diritto a voto. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza dei 4/5 dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
9. Per la convocazione delle assemblee elettive degli Organi sociali il termine per il ricevimento della comunicazione è elevato a 40 (quaranta) giorni.

ARTICOLO 10 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

1. Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno.
2. Nell'Assemblea le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti espressi dai soci, presenti o rappresentati, fatti salvi i casi previsti statutariamente.
3. Spetta alla Assemblea Ordinaria:
 - a. discutere e approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione sull'attività presentata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
 - b. eleggere ogni quattro anni il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Giudice Unico e il Collegio dei Probiviri, il Revisore dei Conti Unico e un supplente. L'Assemblea elettiva quadriennale va tenuta entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
4. L'Assemblea Straordinaria va indetta a seguito di richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci aventi diritto a voto.
5. L'Assemblea straordinaria, in tutti i casi statutariamente previsti, deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dall'evento che vi ha dato origine.
6. Spetta all'Assemblea Straordinaria:
 - a. deliberare le modifiche di Statuto, nei termini di cui all'art. 30;
 - b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
 - c. provvedere alla integrazione degli Organi sociali elettivi o al rinnovo degli stessi, ogni qualvolta si renda necessario.

ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da 12 (dodici) membri eletti fra i soci dell'Associazione che abbiano i requisiti di cui all'art.25. Essi rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale, esterno al Consiglio stesso, il Segretario Amministrativo interno al Consiglio stesso e i tre Vice Presidenti su nomina del Presidente.
3. Nel caso di decesso, dimissioni, decadenza dalla carica o comunque in mancanza di un consigliere, senza che ciò comporti la mancata funzionalità dell'Organo (in misura quindi inferiore alla metà più uno) lo stesso Consiglio Direttivo potrà integrarsi chiamando a far parte del Consiglio il primo dei candidati non eletti, a condizione che abbia riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto. Qualora ciò non sia possibile verrà indetta e celebrata entro 90 giorni dall'evento l'Assemblea Straordinaria per la ricostituzione dell'Organo.
4. Il Consiglio Direttivo amministra la vita dell'Associazione, deliberando su tutte le iniziative sociali, fatto salvo quanto assegnato istituzionalmente all'Assemblea e al Presidente.
5. Al Consiglio sono attribuiti in unione con il Presidente, tutti i poteri necessari alla gestione straordinaria dell'associazione. I suoi compiti sono elencati di seguito:
 - a. determinazione della quota associativa;
 - b. deliberazione del bilancio preventivo e bilancio consuntivo;
 - c. Indizione delle assemblee;
 - d. esecuzione delle delibere assembleari;
 - e. emana il regolamento organico;
 - f. nomina su proposta del Presidente il Presidente della commissione scientifica;
 - g. nomina dei delegati periferici;
 - h. predisposizione dell'ordine del giorno per l'Assemblea;
 - i. assegna a uno o più dei suoi membri dei specifici compiti;
 - j. nomina della Commissione Verifica Poteri e degli scrutatori per le assemblee, scegliendo soci che non si siano candidati a cariche sociali;
 - k. ogni decisione in ordine alla tutela giudiziaria dell'Associazione e dei suoi soci.
6. Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno, su convocazione del Presidente, di uno dei Vice Presidenti, ovvero su richiesta della metà più uno dei consiglieri, il luogo è indicato nell'avviso di convocazione.
7. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data della riunione. Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le

ARTICOLO 14 - VICE PRESIDENTI.

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge fra i suoi membri 3 (tre) Vice Presidenti. Fra i Vice Presidenti assume le funzioni del Presidente, in caso di assenza di questi, quello presente più anziano.

ARTICOLO 15 - REVISORE DEI CONTI UNICO.

1. Il Revisore dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
2. Il Revisore ed il relativo supplente viene eletto dall'Assemblea.
3. Il Revisore viene eletto fra persone appartenenti all'albo dei Dottori e Ragionieri commercialisti o al registro dei revisori contabili e può essere scelto tra soggetti non tesserati. Il Revisore deve essere obbligatoriamente invitato a tutte le riunioni degli organi deliberanti dell'Associazione.
4. Nel caso in cui il Revisore venisse a mancare per qualsiasi motivo durante il quadriennio sarà temporaneamente sostituito dal supplente.
5. Il Revisore subentrato resta in carica sino alla prima assemblea utile nella quale dovrà essere prevista l'elezione del Revisore.
6. Il nuovo eletto subentra nella carica sino alla scadenza di quello precedentemente in carica.
7. È incompatibile l'appartenenza alla carica di Revisore dei Conti con qualsiasi altra carica associativa.8. Per le ipotesi di decadenza del Revisore dei Conti e per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile.
8. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, garantendo comunque la contestualità delle presenze e del conseguente diritto di voto.

ARTICOLO 16 - IL GIUDICE UNICO, IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, IL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA E ARBITRATO PER LO SPORT.

1. L'Assemblea elegge, anche fra i non soci, il Giudice Unico ed il suo supplente, nonché il Collegio dei Probiviri.
2. La Presidenza del Collegio dei Probiviri è assunta dal membro effettivo eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Per garantire il diritto all'impugnativa il Giudice Unico funge da Giudice di primo grado mentre il Collegio dei Probiviri da Giudice d'appello.

4. Entrambi detti Organi durano in carica quattro anni, in coincidenza del quadriennio olimpico e sono rinnovabili per non più di due volte. Per i soli componenti il Collegio dei Probiviri il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
5. Il Giudice Unico ha competenza a conoscere e giudicare in primo grado su tutte le violazioni delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione, nonché su qualsivoglia comportamento scorretto in ambito associativo venga posto in essere da parte dei soci.
6. Il Giudice Unico decide dopo aver ascoltato sui fatti o aver invitato il socio incolpato a depositare presso la sede sociale su sue deduzioni difensive.
7. Il provvedimento di primo grado è appellabile nei termini di seguito previsti.
8. Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri effettivi di cui uno Presidente, e di 1 (uno) membro supplente.
9. Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tre membri.
10. Il Giudice Unico ed il supplente, nonché i membri del Collegio vengono scelti tra persone appartenenti alle Magistrature o iscritte all'Albo degli Avvocati.
11. In caso di cessazione dalla carica del Giudice Unico o di uno dei membri effettivi del Collegio subentra il membro supplente. Qualora l'integrazione non sia possibile e/o sia compromessa la funzionalità dell'organo, si dovrà provvedere a convocare e celebrare entro 90 giorni un'assemblea straordinaria.
12. Il Collegio è competente a decidere sugli appelli proposti avverso le decisioni del Giudice Unico.
13. I soci interessati possono proporre appello avverso le decisioni del Giudice Unico entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di 1° grado.
14. In caso di assenza temporanea del Presidente assume la carica dell'Organo il membro più anziano. È prevista la stessa procedura in caso di assenza definitiva fino alla prima assemblea utile. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo, occorrerà convocare e/o celebrare entro 90 giorni dall'evento un'assemblea straordinaria. Il membro supplente interviene anche in caso di assenza temporanea dei membri effettivi, al fine di garantire la funzionalità dell'organo di giustizia.
15. Tutte le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza di voti e sono inappellabili.
16. Tutti i provvedimenti degli Organi di giustizia devono essere compiutamente motivati e supportati da una congrua attività istruttoria.
17. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente esecutivi. Gli Organi di Giustizia emettono i provvedimenti relativi alle eventuali infrazioni commesse dai soci entro 30 giorni dall'inizio del procedimento di primo grado o dalla presentazione dell'appello.
18. Costituisce principio fondamentale della Giustizia Sociale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-Sociale.
19. Sono punibili coloro che, anche se non più soci, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme sociali o di altra disposizione loro applicabile.

20. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
21. I Giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.
22. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, agli arbitri.
23. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali.
24. Sono previsti gli istituti della astensione e riconsuazione dei giudici, la revisione e la riabilitazione di competenza dell'organo d'appello.

SISTEMA DI GIUSTIZIA E ARBITRATO PER LO SPORT.

25. I provvedimenti adottati dagli Organi della SCAIS hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
26. È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la SCAIS a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla SCAIS o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia sociale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
27. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
28. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
29. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
30. I soci della SCAIS possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia sociali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento Organico.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del

Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria della SCAIS; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ARTICOLO 17 – SEGRETARIO GENERALE.

1. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti:

- a. espletare, coordinare e dirigere le attività dell'Associazione secondo le direttive dategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- b. sovrintende la gestione delle risorse umane;
- c. offre la propria assistenza in veste di segretario alle Assemblee dei soci e a quelle del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali.

ARTICOLO 18 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.

1. Il Segretario Amministrativo è responsabile dell'andamento amministrativo dell'Associazione. Predispone e redige i bilanci da sottoporre all'esame del collegio dei revisori dei conti e provvede alla successiva comunicazione ai soci.

ART 19. - COMMISSIONE SCIENTIFICA.

1. È istituita la Commissione scientifica allo scopo di studiare approfondire e sviluppare tutte le tematiche di carattere tecnico/scientifico per il miglioramento e la salvaguardia di tutte le attività dell'Ente.
2. La Commissione sarà formata dal Presidente e da un massimo di 12 componenti, tutti qualificati nell'ambito dei vari aspetti dell'impiantistica sportiva.
3. Il presidente e i componenti della Commissione scientifica sono nominati dal Consiglio Direttivo, gli stessi partecipano senza diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed il solo Presidente al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 - ORGANI PERIFERICI.

1. Sono organi periferici dell'Associazione i comitati regionali.
2. Gli organi di detti comitati sono: le Assemblee regionali, i Presidenti regionali, i Consigli direttivi regionali.
3. Gli organi periferici dell'associazione possono essere costituiti in tutte le regioni.
4. Il Comitato Regionale è costituito nelle regioni nelle quali vi siano almeno venti soci con diritto di voto residenti in almeno due province.
5. Per gli Organi dei Comitati Regionali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per gli Organi nazionali.

ARTICOLO 21 - FUNZIONE E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI PERIFERICI.

1. Tutti gli organi periferici contribuiscono, nel territorio di loro competenza, al raggiungimento degli scopi sociali e all'attuazione dei programmi di attività.
2. I Comitati Regionali rappresentano l'Associazione presso le Regioni le Province e i Comuni del territorio di competenza e si occupano del mantenimento del rapporto con i soci.
3. Il Consiglio Direttivo degli organi periferici è composto da un Presidente e da quattro membri nell'ambito del quale lo stesso Consiglio provvede alla prima riunione utile alla nomina di un Vice Presidente e di un Segretario Tesoriere.

ARTICOLO 22 – CARICHE SOCIALI.

1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo di volontariato e non sono retribuite.
2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni in corrispondenza con il ciclo olimpico.
3. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere la cittadinanza italiana e maggiore età ed essere in regola col tesseramento salvo eccezioni previste in statuto;
 - b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - d. non avere riportato sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione SCAIS;
 - e. essere in regola col tesseramento, salvo le eccezioni previste in Statuto;
 - f. sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la SCAIS, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica associativa.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEE DEGLI ORGANI PERIFERICI.

1. Le Assemblee degli Organi periferici sono costituite dai soci in regola con quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto; allo stesso modo si applicano, se compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee nazionali.
2. Le Assemblee degli Organi Periferici devono essere svolte almeno sessanta giorni prima l'Assemblea elettiva quadriennale.

ARTICOLO 24 - DELEGATI REGIONALI.

1. Nelle Regioni dove non sia costituibile un comitato, il Consiglio Direttivo nomina un Delegato, al fine della promozione dello svolgimento dell'attività dell'Associazione secondo quanto previsto a riguardo dal presente Statuto e raccolgono le domande di adesione dei nuovi soci inoltrandole con proprio parere al Consiglio Direttivo.

2. I Delegati regionali nominati dal Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico, il quale ha possibilità di revoca.
3. Il Delegato regionale entro la fine dell'anno sociale deve inviare al Consiglio Direttivo una relazione sullo svolgimento del proprio mandato.
4. La decadenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione comporta anche la decadenza del Delegato Regionale.

ARTICOLO 25 - INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE SOCIALI.

1. Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro. Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'uno o per l'altro delle cariche sociali assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.
3. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi nella situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
4. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

ARTICOLO 26 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti come membri degli Organi sociali devono o presentare la propria candidatura per iscritto almeno 20 giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, depositandola presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica mediante affissione presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 27 – PATRIMONIO.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dai beni dell'Associazione;
 - b. dalle quote sociali;
 - c. dall'eventuale contributo CONI;

- d. da eventuali donazioni, sponsorizzazioni;
- e. dalla gestione di impianti sportivi.

2. Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati.

ARTICOLO 28 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea deve approvare il rendiconto economico e finanziario entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio sarà pubblicizzato tramite il sito web della SCAIS.
3. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario almeno quindici giorni prima del termine per l'approvazione dello stesso, sulla scorta della contabilità istituzionale regolarmente tenuta.
4. In ogni caso durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

1. L'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta scritta e motivata di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione solo con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci aventi diritto a voto.
2. Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.
3. Con identica maggioranza verranno nominati il liquidatore o i liquidatori, determinandone facoltà e poteri, oltreché, in caso di rimanenza attiva del patrimonio dell'Associazione, la destinazione del patrimonio residuo che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, comunque secondo quanto previsto per legge.

ARTICOLO 30 - MODIFICHE DELLO STATUTO.

1. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le proposte di modifica dello Statuto Sociale, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto.
3. Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
4. Il Consiglio, nell'indire l'Assemblea, sia su proposta dei Soci sia su propria iniziativa, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica. Le modifiche allo Statuto entreranno in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ARTICOLO 31 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

ARTICOLO 32 - NORMA FINALE.

1. Le norme di applicazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento Organico emanato dal Consiglio Direttivo. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del CONI e del C.C. per quanto applicabili.

